

**TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO**

RG 9819/2020

Il Giudice designato, dr.ssa Maria Lucia Frate, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza 15-2-2020, svoltasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi del d.l. 2/2021, ha depositato la presente

ordinanza

nella causa in materia di lavoro, tra

ricorrente

Contro

in persona del legale rappresentante pro tempore
con sede legale in

(avvocato Maddalena Boffoli)

resistente

Con ricorso ex art. 1 co. 47 e segg l. 92/2012 iscritto telematicamente in data 20-3-2020 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio innanzi l'intestato Tribunale la



società interamente partecipata dal
in
persona del legale rappresentante per impugnare il licenziamento disciplinarmente intimato per giusta causa con raccomandata del 15-11-2019 chiedendone in via principale la declaratoria di nullità/inefficacia con condanna della resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento a tutt'oggi, parametrare all'ultima retribuzione globale di fatto di euro 22.794,61 dal giorno del licenziamento sino alla effettiva reintegrazione oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. In subordine accertata la illegittimità del licenziamento, dispone l'annullamento e condannare la resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita di euro 22.794,61 con versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi; in subordine condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria determinata in 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o nella diversa misura ritenuta di giustizia oltre al pagamento della indennità sostitutiva del



preavviso. In estremo subordine accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento e per l'effetto condannare la convenuta alla riammissione in servizio o al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari a dieci mensilità o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre alla corresponsione del preavviso. Con vittoria di spese.

A sostegno della domanda argomentava in fatto ed in diritto e produceva documentazione.

Ritualmente evocata in giudizio si costituiva la società convenuta formulando le proprie difese, ribadendo la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto della domanda.

All'esito dell'udienza del 15-2-2021, svoltasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi della normativa sopracitata, esaminate le note autorizzate e quelle di trattazione scritta, il giudice ha depositato la presente ordinanza.

La domanda della ricorrente è infondata e va integralmente rigettata per i motivi di seguito (sinteticamente, attesa la natura sommaria del presente giudizio) riportati.

La ricorrente è stata dipendente della convenuta, società interamente partecipata dal

in qualità di responsabile amministrativo con compiti di coordinamento e verifica di paghe, stipendi e contributi dal settembre 2003 (data dell'assunzione) al 15-11-2019 (data del licenziamento),



con inquadramento iniziale al livello C1 ccnl case di cura personale non medico del comparto sanitario privato, e, da ultimo, al livello E2. La stessa, nel corso del rapporto di lavoro ha ricoperto il ruolo di Responsabile Unico Amministrativo (RUA) e Responsabile Operativo Amministrativo (ROA).

Con lettera trasmessa a mezzo pec del 21 ottobre 2019 la società muoveva alla ricorrente una contestazione disciplinare del seguente tenore:

“Oggetto: avvio terzo disciplinare –Contestazione di addebito ex art. 7 St. Lav.

Gent.le dott.ssa

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, siamo con la presente a contestarLe quanto segue.

Consta alla Società che Ella si è resa protagonista per l'ennesima volta di condotte gravissime poste in essere in aperta violazione dei principi di integrità ed etica, correttezza, onestà, lealtà, trasparenza e professionalità che i dipendenti, i collaboratori ed i professionisti di sono tenuti ad osservare.

In particolare, in occasione della “ricognizione generale dei livelli assunzionali” al fine di individuare e/o definire il nuovo CCNL, da un attento esame condotto sulla documentazione relativa alle voci che compongono il trattamento retributivo ad Ella corrisposto da parte della Società, risulta che:

-la lettera datata 1.7.2009, nella quale si prevedeva che “in riferimento al verbale di determinazione dell'organo amministrativo n. 7 del 22/06/2009, mediante il quale Le sono state attribuite nuove funzioni comportanti maggiori responsabilità e carichi di lavoro, con



decorrenza dalla data odierna, Le viene riconosciuto un importo mensile lordo di e. 1000,000 a titolo di superminimo ad personam. Sempre con decorrenza dalla data odierna e in considerazione delle caratteristiche delle nuove funzioni da Lei svolte, le quali non sono misurabili e/o predeterminate, con ciò assimilandoLa, in fatto e in diritto, alla categoria prevista dalla L. 190/1985. Le viene riconosciuto un importo mensile lordo di e. 1000,00 a titolo di straordinario forfait. In conseguenza di ciò, Lei viene autorizzata, con decorrenza dalla data odierna, alla timbratura del cartellino per la sola attestazione della presenza....”non risulta essere mai stata autorizzata e/o redatta e/o sottoscritta dalla Società e suoi organi preposti.

Ed infatti, la citata lettera richiama una determina dell'organo amministrativo non esistente (n. 7 del 22 giugno 2009), in quanto la determinazione dell'Amministratore Unico avente ad oggetto "l'Istituzione del responsabile Operativo/Amministrativo" nella quale Le veniva assegnato appunto tale incarico è la n. 7 del 29 maggio 2009 e non la n. 7 del 22 giugno 2009.

Orbene, si rileva altresì, a sostegno della "falsità" della lettera dell'1.7.2009, che, oltre alla discrepanza della data relativa alla determina (inesistente) dell'organo amministrativo posta a sostegno della corresponsione del superminimo ad personam e dello straordinario forfait:

-la determina dell'A.U. n. 7 del 29 maggio 2009, prevedeva soltanto l'affidamento dell'incarico quale Responsabile Operativo e non anche il riconoscimento di qualsivoglia somma per lo svolgimento di tale incarico;



-la lettera dell'1-7-2009 riconosce una voce retributiva in contrasto con la disciplina contenuta nel CCNL applicato e le disposizioni societarie interne in tema di lavoro straordinario;

-la lettera in questione non risulta essere stata sottoscritta dall'allora A.U. dott. il quale, peraltro, nel periodo in cui sarebbe stata emessa la citata disposizione di riconoscimento delle somme in esame, risultava essere assente dall'azienda per motivi personali.

A fronte di tanto, la Società non può non giungere alla conclusione che la lettera dell'1.7.2009 sia un falso e che, considerato che Ella è l'unica ad avere interesse ad una tale previsione, le somme corrisposte a titolo di superminimo ad personam e di straordinario forfait dall'1.7.2009 ad oggi sino state indebitamente versate.

Anche la lettera datata 2 aprile 2008, nella quale si stabiliva "la nostra Società ha deliberato di concederLe, a partire dal 1 aprile 2008, un'indennità per 13 mensilità a titolo di superminimo non assorbibile per un importo lordo di e. 517,00 e di assegnarLe, in via esclusiva ed in uso promiscuo, una carta carburante che potrà utilizzare entro un limite massimo di e. 600 mensili calcolati su base annua", non risulta essere mai stata autorizzata e/o redatta e/o sottoscritta dalla società e suoi organi preposti.

Tale lettera oltre a richiamare una volontà societaria non supportata da alcuna determina dell'organo amministrativo, non risulta essere mai stata sottoscritta personalmente dall'allora AU, dott.

Anche in questo caso, la Società non può non giungere alla conclusione che la lettera dell'1-4-2008 sia un falso e che, considerato che Ella è l'unica ad avere interesse ad una tale previsione, le somme corrisposte a titolo di superminimo non



assorbibile dall'1-4-2008 ad oggi Le siano state indebitamente versate, oltre all'utilizzo delle somme destinate alla carta carburante. Ed ancora, dall'atto notarile del 12.8.2013, rep. N. 2164, racc. n. 1521, a firma del Notaio dott.ssa [redacted] la funzione di "datore di lavoro" ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, relativa alla sede di [redacted] affidataLe con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 9.11.2011, è stata revocata.

Ed invece, anche a fronte dell'espressa revoca dell'incarico in data 12.8.2013, da Suoi cedolini paga si evince che Ella ha continuato a percepire indebitamente sino ad oggi l'importo corrispondente all'indennità ad personam pari ad e. 1250,00 mensili per l'incarico sulla sede di [redacted] che risulta peraltro essere stata chiusa.

Orbene, è palese che in considerazione del ruolo da Ella ricoperto di Responsabile Amministrativo ed Operativo avrebbe dovuto "auto" denunciare tale anomalia, anziché percepire un importo per un incarico revocato relativo ad una unità aziendale non più esistente.

Per quanto sopra esposto, è evidente come tali gravi condotte, consistite nell'aver percepito volontariamente somme non dovute, non appaiono tollerabili da parte della Società, in quanto si appalesano in aperto contrasto con l'art. 41, del CCNL applicato, ove è previsto che è passibile di sanzione il lavoratore che "commette grave negligenza in servizio" o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati" ovvero "...compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio all'autonomia, all'ordine o all'immagine della Struttura...", nonché con le direttive aziendali e/o dei Regolamenti interni ed i principi di integrità etica, correttezza, onestà, lealtà, professionalità, trasparenza che i dipendenti, i collaboratori e i professionisti di [redacted] sono tenuti ad osservare.



Ed infatti, tali condotte ledono i principi ed i valori contenuti nel Codice etico di _____ al cui rispetto Ella è tenuta, infatti, ove all'art. 1. 1 sancisce i principi etici generali "legalità, onestà, responsabilità, buona gestione e rispetto" ove altresì all'art. 7 , titolato "Responsabilità dei dipendenti" sancisce che "i dipendenti devono svolgere con diligenza e correttezza le mansioni affidate al fine di raggiungere gli obiettivi della Società...."

Alla luce di tanto, poiché la condotta sopra descritta integra l'ennesima grave violazione dei fondamentali obblighi e doveri cui è tenuta nella Sua qualità di lavoratore subordinato, oltre a configurare possibili responsabilità di carattere penale, sia singolarmente che complessivamente valutata alla luce delle condotte contestateLe in data 30 settembre 2019 e in data 16 ottobre 2019, con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori La invitiamo a renderci giustificazione in merito ai fatti segnalati, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla notifica della presente, riservandoci all'esito ogni opportuno provvedimento e fermo ed impregiudicato il diritto della Società a trattenere dal suo trattamento economico le somme indebitamente percepite e/o richiederne la restituzione per la parte eccedente, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito alla Società.

Le rileviamo inoltre, che in relazione alla gravità dei fatti ad Ella contestati, ci vediamo costretti a doverLa sospendere cautelatamente dal servizio con effetto immediato con esonero dall'obbligo di fornire la prestazione di lavoro, nonché a portare a conoscenza la presente alla Commissione Controllo Analogo, al Collegio Sindacale di _____ per l'adozione degli opportuni provvedimenti.



Si fa presente che la ha facoltà di essere ascoltata di persona e/o assistita dal Suo rappresentante delle OO.SS, secondo la normativa vigente” (doc 26 fasc ric e doc 44 fasc res).

La ricorrente con pec del 22-10-2019 contestava gli addebiti e chiedeva di fornire giustificazioni tramite audizione orale (doc 26 fasc ric), e, successivamente, tramite difese scritte (doc 46 fasc res).

Ritenute insufficienti le giustificazioni fornite dalla ricorrente la convenuta le intimava il licenziamento per giusta causa in data 15-11-2019 con lettera a mezzo pec con la quale la società, con ampie specificazioni, riteneva fondati gli addebiti di cui alla contestazione disciplinare (doc 47 fasc ric e doc 47 fasc res)

Con pec del 13-12-2019 la ricorrente ha impugnato il licenziamento (doc 48 fasc ric).

Orbene, la società ha licenziato la ricorrente per giusta causa poiché ritenuta responsabile di avere volontariamente percepito dalla società datrice di lavoro delle somme a lei non dovute e segnatamente: un superminimo ad personam ed un importo per straordinario forfait nonché un superminimo ed una carta carburante, sulla base di due delibere, rispettivamente del 1-7-2009 e del 2-4-2008, ritenute false e non imputabili alla società, ed altresì di avere percepito un'indennità per l'incarico di datore di lavoro ai sensi della l. 81/2008 nella sede di



del pari non dovuta attesa l'avvenuta revoca di tale incarico.

I fatti così come contestati hanno trovato piena conferma nella istruttoria espletata.

Con riferimento ai primi due addebiti (somme percepite in base alle delibere del luglio 2009 e aprile 2008), l'informatore intimato dalla parte resistente

ha dichiarato:

"Sono stato amministratore della convenuta sicuramente fino al novembre 2011, non ricordo precisamente quando ho iniziato era gennaio sicuramente ma non ricordo se 2005 o 2006. Conosco la ricorrente per motivi lavorativi. La stessa era impiegata in ma la conobbi successivamente al mio insediamento poiché la stessa si trovava in maternità.

Non so come è cessato il rapporto di lavoro della ricorrente in quanto dal 2011 non ho più a che fare con

Nella mia qualità posso riferire che durante la mia permanenza in la ricorrente ha avuto incrementi di stipendio, anzi, non vorrei sbagliare, mi sembra incrementi di categoria, come tutti i dipendenti.

Non ricordo l'attribuzione alla ricorrente di un superminimo negli anni 2008 e 2009. Certamente ricordo che la ricorrente chiedeva degli aumenti, ora non ricordo se si trattasse di un superminimo, ma non ricordo che lo stesso sia stato mai attribuito. Vorrei dire che nel corso del



corrente anno 2020 sono stato chiamato dalla Guardia di Finanza, nucleo polizia tributaria, che stava indagando penalmente, da quanto mi è stato riferito, sulla ricorrente. Mi chiedevano se io sapessi se il suo stipendio aveva raggiunto l'ammontare di euro 240.000 annui. Non mi specificarono in che periodo. Io risposi che non lo sapevo. In tale occasione mi vennero sottoposti due documenti in copia, due determine di amministratore unico che prevedevano degli aumenti di stipendio in favore della

Io dissi che le firme apposte in entrambi i documenti erano false. Una in particolare era datata 1-7-2009, la ricordo perché è la data di nascita di mia figlia ed io non ero assolutamente in azienda. Non ricordo la data dell'altra nota, ma ricordo che era precedente.

Si da atto che a richiesta del difensore della convenuta viene esibito all'informatore il documento 43 del fascicolo della resistente ed l'informatore dichiara: "riconosco le mail che mi vennero mandate del l.r. della resistente con i relativi allegati e le risposte da me inviate nelle quali ho disconosciuto la firma apposta sulle note del 2008 e del 2009 di attribuzione degli aumenti alla ricorrente. Preciso che si tratta delle stesse note che mi sono state esibite dalla Guardia di finanza... non ricordo quanto percepisse la ricorrente nel periodo in cui sono stato amministratore unico. Lo stipendio veniva elaborato dal consulente del lavoro. In ogni caso era quello previsto dal ccnl di categoria.



ricordo benissimo che nel 2008 vi fu una discussione tra me e [redacted] non ricordo il mese, avente ad oggetto l'attribuzione del superminimo alla ricorrente. Ricordo che il [redacted] mi disse che la ricorrente era molto insistente nel volere il superminimo, ricordo che disse che lui era favorevole, ma che voleva trovare il giusto modo per la detta erogazione per non avere problemi. Io, nella mia qualità di consulente gli dissi che il superminimo poteva essere erogato. A domanda del giudice: ora non ricordo se espressi per iscritto il mio parere legale. Ripeto che con il [redacted] mi sentivo spesso per telefono, anche al riguardo. Io ricordo che, verbalmente, dissi al [redacted] che il superminimo poteva essere erogato. A quel punto il mio compito era esaurito. A domanda del giudice: non so dire, e non ricordo neanche di averlo chiesto, come concretamente detto superminimo venne erogato. Non ho mai visto un atto scritto di [redacted] o di altro rappresentante della società che attribuiva alla ricorrente detto superminimo. Lo stesso posso riferire per il secondo aumento del 2009. Il meccanismo fu lo stesso. Vi fu prima una conversazione con il [redacted] io diedi parere favorevole, ma suggerii di mettere un quota dell'aumento come straordinario forfettizzato. Non vidi nessun atto scritto. Vorrei precisare che io frequentavo quotidianamente sia il [redacted] che la ricorrente, anche insieme, ed a mio parere il fatto dell'attribuzione dell'aumento tra di loro era concordato.



Non ho mai visto le lettere datate 2-4-2008 e luglio 2009.

In generale posso dire che con il cliente Unirelab ho cercato di limitare la mia attività a fornire pareri scritti ed orali ed a non essere coinvolto nella stesura di documenti aziendali. A domanda del difensore della ricorrente: l'allora direttore generale, _____ era a conoscenza della volontà aziendale di attribuire gli aumenti di cui ho detto alla ricorrente e dell'esito positivo dello stesso. Ricordo che il De Iuris mi espresse preoccupazione che la ricorrente stesse crescendo troppo professionalmente e che ciò potesse destabilizzare il proprio ruolo. Ripeto che l'attribuzione alla ricorrente dell'aumento era un fatto pacifico di cui io, _____ parlammo anche dopo che la stessa era avvenuta”

L'informatore _____ ha riferito per conoscenza diretta sui fatti di causa ed in modo assolutamente dirimente e circostanziato ha dichiarato (anche in questa sede, oltre che in quella penale) di disconoscere la firma apposta sulle delibere dell'aprile 2008 e del luglio 2009 (addirittura precisando di non essere presente in azienda il giorno del 1-7-2009 per la nascita della figlia), con ciò confermando le difese elaborate dalla convenuta.

A fronte di tali dichiarazioni l'informatore _____ intimato dalla ricorrente, non ha saputo apportare elementi altrettanto precisi ed in grado di confutare l'assunto probatorio avversario. In sostanza, detto informatore ha



referito della volontà aziendale, per il tramite del _____, di attribuire alla ricorrente gli emolumenti in esame, volontà che a parere del teste sarebbe stata realizzata. Tuttavia tali dichiarazioni, sconfessate proprio dal _____ ed unite alla circostanza che il _____ ha dichiarato di non avere mai visto le delibere del luglio 2009 e aprile 2008, consentono di ritenere provato quanto dedotto dalla convenuta.

Quanto al terzo addebito, risulta dalla produzione documentale versata in atti (doc 42 fasc res) che con atto di notaio 12-8-2013 (rep n. 2164, raccolta 1521) veniva revocata alla ricorrente la funzione di "Datore di lavoro" ai sensi del l. gs 81/2008 nella sede di _____ (doc 42 fasc res). Non è contestato che la ricorrente abbia continuato a percepire la corrispondente indennità mensile (vd buste paga doc 38 fasc ric). Ora è indubbio che la sede di _____ abbia chiuso e che quindi la ricorrente non avrebbe potuto rivestire questo incarico.

Orbene, all'esito della istruttoria sommaria, unica esperibile in questa sede, sulla base di quanto sopra evidenziato, i fatti posti alla base dell'intimato licenziamento, come detto, possono ritenersi accertati.

Gli stessi, tenuto conto soprattutto delle mansioni espletate dalla ricorrente (adetta proprio alla gestione amministrativa ed alle buste paga), del livello apicale di inquadramento, della ulteriore funzione specifica di Responsabile Amministrativo Operativo, che la ponevano in costante



relazione fiduciaria con i vertici aziendali, risultano rilevanti altresì sotto il profilo disciplinare ai sensi della normativa contrattuale invocata, nella specie l'art. 41 ccnl applicato, sicuramente sotto l'aspetto della grave negligenza e nel pregiudizio alla economia aziendale. Nel caso di specie appare innegabile la lesione del vincolo fiduciario e giustificata la legittimità del licenziamento in quanto la condotta della ricorrente appare violativa dei principali canoni di diligenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Sulla base di quanto esposto la sanzione intimata appare proporzionata e rientrare tra quelle previste dalla normativa contrattuale.

Per tutti i motivi esposti la domanda della ricorrente va integralmente rigettata.

Appare assorbita la questione della ritorsività del licenziamento e della vessatorietà della condotta aziendale, asseritamente culminata nelle due sanzioni disciplinari della ammonizione scritta e della sospensione per due giorni, precedenti il licenziamento (doc 2 e 3 fasc ric e doc 20 e 24 fasc res), poi conciliate innanzi la commissione arbitrale (vd verbale udienza del 29-10-2020)

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso.



Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite,
liquidate in complessivi euro 5000, spese generali nella
misura del 15% oltre iva e cpa come per legge.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Roma, 15-2-2021

Il Giudice
(dott. M.L. Frate)

